

**STUDIO ASSOCIATO CURTOLO – DI MURO**  
CONSULENTI DEL LAVORO COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT. SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO  
Strada del Mozzato n.1  
Tel. +39.0422.416611  
Fax. +39.0422.150061

Ai Signori Clienti  
Loro indirizzi

Circolare n. 5/2017

**Oggetto: Importanti NOVITA' in tema di LAVORO OCCASIONALE.**

La Legge n. 96/2017 (pubblicata nella G. U. n. 144 del 23 giugno 2017) reca importanti novità in tema di lavoro occasionale. Di seguito una sintesi della disciplina attualmente in vigore.

La norma stabilisce che i soggetti che possono avvalersi di prestazioni di lavoro occasionali sono:

- le persone fisiche non nell'esercizio di attività professionali e d'impresa, c.d. **“famiglie”**, mediante quello che viene definito **“Libretto di Famiglia”** (per piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare);
- **“altri utilizzatori”**, diversi da quelli sopra riportati, mediante quello che la norma definisce **“contratto di prestazione occasionale”** (con forti limitazioni e peculiari modalità applicative alle imprese agricole e con esclusione: a) delle imprese edili e settori affini; b) delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere; c) delle imprese in genere nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi).

Anche le Amministrazioni Pubbliche possono a determinate condizioni utilizzare il contratto di prestazione occasionale.

Gli utilizzatori non potranno fruire di prestazioni di lavoro occasionale rese da soggetti con i quali hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, o con i quali hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa cessato da non più di 6 mesi.

Le categorie sopra descritte hanno diverse peculiarità e limiti nell'impiego di lavoratori occasionali.

Si segnala che il ricorso al **“contratto di prestazione occasionale”** è vietato ai c.d. **“altri utilizzatori”** che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, assumendo a riferimento il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale (detto limite non riguarda le amministrazioni pubbliche).

La citata legge considera occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro netti;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro netti; si precisa che solo ai fini del calcolo del limite di cui alla presente lettera b) la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, per le seguenti categorie di prestatori occasionali: titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi; persone disoccupate; percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro netti; a tale limite va ad aggiungersi un tetto di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dell'anno civile.

I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore e sono computabili nel reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il prestatore ha diritto a: a) assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata; b) assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattia professionali; c) tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (con conseguenti adempimenti a carico dell'utilizzatore); d) riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

Gli utilizzatori e i prestatori devono preventivamente registrarsi alla “piattaforma informatica INPS” e comunicare all'ente i dati e le informazioni richieste in merito alla prestazione occasionale. Le procedure di comunicazione sono differenti a seconda della natura dell'utilizzatore:

- a) “famiglie”: al termine della prestazione lavorativa e comunque entro il 3° giorno del mese successivo alle prestazioni, l'utilizzatore comunica, i seguenti dati: a) dati identificativi del prestatore, b) compenso pattuito, c) luogo di svolgimento della prestazione, d) la durata della prestazione, e) ogni altra informazione utile per la gestione del rapporto;
- b) “altri utilizzatori”: l'utilizzatore deve comunicare, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, una dichiarazione contenente: a) dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) luogo di svolgimento della prestazione; c) oggetto della prestazione; d) data e ora di inizio e di termine della prestazione; e) compenso, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata (tranne per il settore agricolo). Nel caso in cui la prestazione non si realizzi, l'utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della revoca, l'I.N.P.S. provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Si precisa che a fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle rilevanti sanzioni in materia di lavoro nero.

Il prestatore otterrà il pagamento delle prestazioni occasionali rese nel corso del mese direttamente dall'I.N.P.S. (indipendente da chi sia l'utilizzatore) il giorno 15 del mese successivo attraverso l'accredito su conto corrente bancario o mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici delle Poste italiane S.p.a. (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore). Ogni ora prestata darà diritto ad un compenso netto pari a:

- euro 8,00 per prestazioni rese a favore delle c.d. “famiglie” (costo per l'utilizzatore pari ad euro 10,00 all'ora);
- euro 9,00 per prestazioni rese a favore di “altri utilizzatori”, diversi dalle c.d. “famiglie” e ad eccezione delle imprese agricole per le quali il compenso minimo orario è legato a quanto definito dalla contrattazione collettiva (costo per l'utilizzatore, fatto salvo le imprese agricole, pari ad euro 12,41 all'ora).

Gli utilizzatori per poter fruire del lavoro occasionale dovranno acquisire appositi titoli di pagamento a mezzo versamento con modello F24 oppure strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente o su carta di credito/debito.

Quanto agli **aspetti sanzionatori** si segnala che:

- per tutti gli utilizzatori: in caso di superamento del limite economico in capo al singolo prestatore (2.500,00 euro annui) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dell'anno civile, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

- solo per gli utilizzatori diversi dalle “famiglie”: è previsto che in caso di mancata comunicazione anticipata all’I.N.P.S. dell’intenzione di avvalersi della prestazione occasionale si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera. Medesima sanzione in caso di violazione dei divieti di utilizzo (esclusioni per: a) imprese edili e settori affini; b) imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere; c) imprese in genere nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Treviso, 10 luglio 2017.

Maria Teresa CURTOLO